



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920

Stella d'oro al merito del CONI

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

F. Alberto
Firma su delega del Direttore provinciale *ad interim* *F. Alberto*



STATUTO SOCIALE

CAPO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E COLORI SOCIALI

Art. 1

La Società "Canottieri Timavo" fondata il 20 settembre 1920 ha sede in Monfalcone in via dell'Agraria n° 52.

In data 06 giugno 2010 in ottemperanza a disposizioni di legge, la ragione sociale viene modificata in Società Canottieri Timavo - Associazione Sportiva Dilettantistica.

La Società è apolitica e senza fini di lucro.

La Società è affiliata alla Federazione Italiana di Canottaggio ed alla Federazione Italiana di Canoa e Kayak, alla Federazione Italiana Vela ed alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, con gli obblighi derivanti da dette affiliazioni.

Art. 2

La Società ha lo scopo di educare fisicamente e moralmente i Soci; di divulgare lo sport remiero e canoistico agli effetti ricreativi ed agonistici; di promuovere tutti gli sport ed in particolare quelli nautici tra i propri Soci; di tenere alte le tradizioni nautiche, di cementare i vincoli con le Associazioni consorelle nazionali e straniere e di promuovere e sviluppare l'attività didattica.

Art. 3

Il guidone sociale è bianco con una croce azzurra e le lettere "C" e "T" in oro intrecciato. La maglia sociale è bianca con una fascia orizzontale azzurra. Il distintivo sociale riproduce il guidone sociale.

Art. 4

Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD

Art. 5

Oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.


L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- 1) Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- 1) Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- 1) etc.



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920
Stella d'oro al merito del CONI

Art 6

Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

6.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

6.2 - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel registro delle attività sportive dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

CAPO 2 – SOCI; LORO DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 7

Possono diventare Soci tutte le persone, di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano l'età minima prevista dai Regolamenti Federali.

Art. 8 – Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.

3. Candidarsi alle cariche elettive previste dalla statuto al raggiungimento della maggiore età;

4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.


I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 9

Tutti i Soci hanno il dovere ed il diritto di partecipare alla vita della Società concorrendo allo sviluppo e al successo delle attività sportive e ricreative.

Art. 10

Tutti i Soci hanno il dovere di:



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920
Stella d'oro al merito del CONI

- a.** Conoscere ed osservare lo Statuto Sociale ed il Regolamento interno per quanto riguarda l'uso del materiale nautico e della Sede;
- b.** Pagare il canone sociale;
- c.** Avere cura del patrimonio sociale;
- d.** Segnalare a chi di competenza ogni eventuale danno fatto o rilevato alle imbarcazioni, agli armamenti ed alle attrezzature della Società;
- e.** Indossare la tenuta sociale durante le uscite;
- f.** Richiedere il permesso del Consiglio Direttivo per partecipare all'attività agonistica di altre Società.

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a.** Frequentare i locali della Sede Sociale, usare le imbarcazioni, gli armamenti e le attrezzature a norma del regolamento interno;
- b.** Partecipare alle Assemblee secondo le norme previste dal presente Statuto; esprimere pareri e formulare proposte da porre in votazione, purché attinenti agli scopi del Sodalizio, votare ed essere eletti (in conformità a quanto previsto dagli art. 5 e 18);
- c.** Fregiarsi del distintivo sociale;
- d.** Essere messi a conoscenza dello Statuto e del Regolamento interno.

Art. 11

Le domande d'iscrizione alla Società devono essere compilate su appositi moduli, firmati dal richiedente e devono portare il consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci se il richiedente è minorenni; nonché essere sottoscritte da due Soci ordinari presentatori e garanti della moralità dell'aspirante. Le domande rimarranno esposte per 15 giorni all'Albo Sociale. Le osservazioni dei Soci contro l'ammissione del nuovo Socio dovranno essere dirette per iscritto al Consiglio Direttivo, il cui giudizio sarà inappellabile. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda di ammissione. La decisione verrà comunicata per iscritto al richiedente e se sfavorevole, il Consiglio Direttivo non sarà tenuto a motivarla. All'atto dell'iscrizione il nuovo Socio è tenuto a versare la relativa quota. La domanda vincola il richiedente per almeno un anno di associazione. L'impegno si intende rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del recedente da presentare entro il 31 dicembre dell'anno in regola con il pagamento del canone.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 12

L'appartenenza alla Società non si interrompe in caso di assenza per cause di lavoro, di studio e per gravi motivi familiari. In tali casi, previa richiesta scritta, il Socio potrà essere temporaneamente esonerato, con delibera del C. D., dal pagamento dei canoni sociali. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro la data di pagamento del canone. Speciali facilitazioni motivate, possono essere concesse da Consiglio Direttivo.


Art. 13

La qualifica di Socio cessa:

- a.** Per dimissioni presentate dal Socio;
- b.** Per morosità, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- c.** Radiazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, a causa di una cattiva condotta pregiudizievole al buon nome della Società.

Art. 14

Le quote d'iscrizione ed i canoni annuali vengono determinati dall'Assemblea Ordinaria con votazione palese ed a maggioranza semplice dei voti. Il canone è uguale per tutti i Soci, è anticipato e deve essere versato entro il primo trimestre. Speciali facilitazioni motivate, possono essere concesse



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920
Stella d'oro al merito del CONI

dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

La Società, con delibera del Consiglio Direttivo, può perseguire i Soci anche per via legale per eventuali indennizzi dei danni arrecati al patrimonio sociale.

Art. 16

La Società non è responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono subire i Soci frequentando la Sede o esplicando l'attività remiera, canoistica, velica o di pesca sportiva sia da diporto che agonistica. La Società non può essere ritenuta responsabile per i danni causati alle persone o alle cose di terzi da propri Soci durante lo svolgimento dell'attività sociale.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 17

I provvedimenti disciplinari vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

Prima di deliberare in merito all'adozione della sanzione disciplinare, il Consiglio Direttivo inviterà il socio interessato ad inviare entro il termine di giorni quindici le proprie giustificazioni, anche con memoria scritta, e nel medesimo termine potrà anche chiedere di venir sentito dal Consiglio Direttivo.

Contro tali provvedimenti che devono essere comunicati al Socio per iscritto, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla notifica, può presentare ricorso circostanziato a sua discolpa al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente a semplice maggioranza. Il ricorso sarà inviato nei termini, se spedito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec entro i quindi giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la sanzione disciplinare, a prescindere dalla data di ricevimento da parte dell'Associazione.

Art. 18

I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico dei Soci sono:

- a. l'ammonizione verbale;
- b. l'ammonizione scritta;
- c. la pena pecuniaria il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Direttivo;
- d. la sospensione fino al massimo di un anno da ogni attività sociale;
- e. l'espulsione per continuata cattiva condotta o per quanto previsto all'art. 10/c.

Le sanzioni di cui ai punti b) - c) - d) - e) saranno pubblicate sull'Albo Sociale dopo l'eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 19

Le controversie tra Soci vengono discusse e regolate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso l'appello al Collegio dei Probiviri.

CAPO 4 - RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 20

Il Consiglio Direttivo entro il 1° Ottobre del quarto anno di mandato costituisce un Comitato Elettorale, composto da almeno tre Soci. Il Comitato Elettorale nomina un suo Presidente che entro il 31 Dicembre dello stesso anno compila un elenco di Soci candidati, vagliandone i requisiti morali e la loro compatibilità con incarichi ricoperti in altre Associazioni ed organi. I componenti del Comitato Elettorale compresi i loro Presidenti, non possono essere tesserati come dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.

Art. 21


Sono Soci eleggibili tutti i Soci maggiorenni con esclusione dei componenti il Comitato Elettorale.

Hanno diritto di voto tutti i Soci.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà/responsabilità genitoriale.

Art. 22

La scheda deve essere una scheda aperta e predisposta al fine di poter eleggere separatamente:



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920
Stella d'oro al merito del CONI

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni elettore potrà esprimere un massimo di 11 (undici) preferenze.

Il Comitato Elettorale nel formulare l'elenco dei Soci disposti a ricoprire le cariche sociali, terrà conto dei vari incarichi esistenti nell'ambito del Consiglio Direttivo, ferma restando la competenza del nuovo Consiglio Direttivo eletto nella distribuzione dei predetti incarichi.

CAPO 5 - ANNO SOCIALE - ASSEMBLEE

Art. 23

L'anno sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 24

Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie.

Art. 25

L'Assemblea Ordinaria deve essere tenuta almeno una volta all'anno, entro il trimestre successivo alla chiusura dell'anno sociale, per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo nonché sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, oppure con richiesta scritta e motivata firmata da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 27

L'avviso di convocazione sarà fatto pervenire ai Soci non meno di otto giorni prima della data fissata, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con i canoni sociali dell'anno precedente.

Art. 28

Competenze delle Assemblee

L'Assemblea Ordinaria delibera i seguenti argomenti:

- elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- relazione morale;
- relazione tecnica;
- bilanci preventivi e consuntivi;
- fissazione dei canoni sociali;
- proclamazione dei Soci Benemeriti, distintisi per risultati sportivi, liberalità e dedizione alla Società, da iscrivere all'Albo sociale;
- qualsiasi altro argomento non di ordinaria amministrazione inerente alla vita della Società.

L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:


- modifica dello Statuto Sociale;
- scioglimento della Società;
- altri argomenti di notevole gravità.

Art. 29

Le Assemblee sono validamente costituite:

- quella Ordinaria, in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto.
- quella Straordinaria, in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione almeno 24 ore dopo, con la presenza di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee Ordinarie elettive e Straordinarie sono ammesse le deleghe, corredate da fotocopia



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920
Stella d'oro al merito del CONI

di un documento valido del delegante. Ogni Socio intervenuto non può rappresentare più di altri due Soci.

Le deliberazioni delle Assemblee saranno valide:

- a. quelle dell'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci intervenuti anche per delega;
- b. quelle dell'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci intervenuti anche per delega;
- c. in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea, precedentemente nominato tra i soci.

Art. 30

L'Assemblea viene aperta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato, il quale dopo averne constatata la regolare costituzione, invita l'Assemblea a nominare un suo Presidente, il Segretario e nel caso, tre scrutatori tra i Soci eleggibili.

Di ogni Assemblea si deve redigere il verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, nonché presa d'atto dal Presidente e dal segretario della Società.

CAPO 6 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 31 – Elezione delle cariche sociali

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto. Rimane in carica quattro anni e comunque sino alla sua sostituzione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri. Dopo la sua elezione si riunisce per eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e le altre cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS.

Art. 32 - Presidente

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione, può stare in giudizio ed è delegato dal Consiglio Direttivo ad effettuare atti di ordinaria amministrazione, fra i quali incassare le somme poste a disposizione della Società, e cioè: contributi governativi della regione e qualsiasi altro Ente, Società o privato; rilasciare ampie e liberatorie quietanze a discarico dell'Ente pagatore ed a delegare altre persone alla riscossione delle somme predette ed al rilascio delle relative quietanze. In caso di sua assenza verrà sostituito dal Vice Presidente ed in caso di una loro contemporanea assenza, dal Consigliere più anziano in carica.


Art. 33 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo cura gli interessi sociali e veglia sul buon andamento generale e finanziario della Società, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea. Ha facoltà di decisione su tutti gli argomenti che non sono riservati esplicitamente dal presente Statuto alle assemblee e provvede all'amministrazione del patrimonio della Società. Compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo resta responsabile per il suo operato sino all'approvazione dei rendiconti da parte dell'Assemblea Ordinaria. Approva il programma agonistico e nomina gli allenatori ed eventuali consulenti da scegliersi, eventualmente, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo può indire referendum fra i Soci a carattere consultivo su qualsiasi argomento, anche per corrispondenza. I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente per iscritto o verbalmente.

Art. 35



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920
Stella d'oro al merito del CONI

Il Presidente dovrà convocare per iscritto il Consiglio Direttivo nel caso che ciò sia richiesto con domanda scritta e motivata, da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Art. 36

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con voto di maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 37

Se un membro del Consiglio Direttivo è dimissionario verrà sostituito dal primo Socio non eletto nella graduatoria delle ultime elezioni. I membri del Consiglio Direttivo verranno ritenuti dimissionari e sostituiti quando risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo stesso. In caso di contemporanee dimissioni del Presidente e di un numero di altri membri tale da portare il numero dei membri componenti del Consiglio Direttivo inferiore a 5 (cinque), il Consiglio Direttivo stesso decade.

Art. 38

E' competenza del Consiglio Direttivo la compilazione del Regolamento in vigore che dovrà essere esposto a permanenza all'Albo Sociale.

Art. 39

Le cariche del Consiglio Direttivo sono onorifiche e non prevedono alcun emolumento sotto qualsiasi forma né per altre attività in seno all'Associazione.

CAPO 7 - ALTRE CARICHE

Art. 40

Il Direttore Sportivo sovrintende alla preparazione morale e tecnica degli atleti e cura le attività sportive sociali in accordo con il Capo Canottiera e gli allenatori. Provvede inoltre a mantenere in efficienza il materiale sportivo della Società e ne è il consegnatario assieme al Capo Canottiera.

Art. 41

Il Segretario organizzativo dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza e provvede al normale andamento della Società.

Art. 42

Il Tesoriere - economo si incarica dell'esazione delle entrate e di effettuare i pagamenti. Tiene la contabilità, provvede alla conservazione dei fondi sociali ed è suo compito formulare proposte al Consiglio Direttivo per il buon andamento economico-finanziario della Società.

Art. 43

Il Capo Canottiera in collaborazione con il Direttore Sportivo e gli allenatori cura il mantenimento del materiale della Società per le attività sportive, agonistiche e ricreative.

CAPO 8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 44

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto con votazioni separate, una per il presidente e una per gli altri due membri.

I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.

In alternativa, l'Assemblea dei soci potrà optare, con voto a maggioranza, per la nomina di un Revisore Unico.

Il Revisore Unico è eletto dall'assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.


CAPO 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45

L'assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da 3 a 5 membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità sociale, con un minimo di 5 anni.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1929
Stella d'oro al merito del CONI

- Giudica su ricorso degli interessati le decisioni disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo, in modo inappellabile;
- Giudica anche le eventuali controversie nelle quali siano coinvolti i membri del Consiglio Direttivo stesso.
- Indica le elezioni in caso di decadenza del Consiglio Direttivo;
- interviene per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO 10 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Art. 46

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

CAPO 11 - FONDO COMUNE; BILANCIO; PATRIMONIO SOCIALE

PATRIMONIO

Art. 47 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

BILANCIO

Art. 48

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

L'anno sociale ed il relativo Esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale; la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio deve avvenire entro la data del 31 marzo dell'anno successivo.


Le bozze dei bilanci assieme a tutti i documenti ad essi relativi devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti alla data dell'assemblea ordinaria, fissata per la loro approvazione, e finché questi ultimi non vengano approvati e devono rimanere a disposizione di tutti i soci, che ne avranno accesso.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

Art. 49



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920
Stella d'oro al merito del CONI

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 50

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di tenere aggiornato l'inventario dei beni patrimoniali dell'Associazione.

CAPO 11 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 51

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione/società sportiva dilettantistica iscritta al RASD, avente sede nella medesima Regione/provincia sede dell'associazione.

Art. 52

All'atto dello scioglimento della Società i membri del Consiglio Direttivo fungeranno da Amministratori del Fondo Comune, quale risulterà dal libro inventario al momento dello scioglimento.

CAPO 12 - MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Art. 53

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Società Canottieri Timavo" è retta dal presente Statuto Sociale che annulla ogni precedente e che potrà venir modificato soltanto da una Assemblea Straordinaria.

CAPO 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E CLAUSOLA DI RINVIO VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 54

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell' Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Gorizia.


La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Monfalcone e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalle Federazioni, cui l'Associazione è affiliata.

CLAUSOLA DI RINVIO

Art. 55

Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni sarà sempre a disposizione dei Soci. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile ed alle leggi vigenti. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione. Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci, Monfalcone 03 dicembre 2023.



SOCIETÀ CANOTTIERI TIMAVO

FONDATA NEL 1920
Stella d'oro al merito del CONI

Ugo Paolo SELVA
Diego GHERSI

Paolo COPPO

Assemblea Straordinaria dei Soci

Monfalcone, 03 dicembre 2023